

11 febbraio 2021

## **INFORMAZIONI FISCALI N. 4/2021**

Art. 1, c. 398, L.30.12.2020, n.178 (Legge di bilancio 2021)

Circ. INPS 5 febbraio 2021, n. 12

### **INPS gestione separata – Contributi applicabili per l'anno 2021**

#### **1. Aliquote contributive**

Si comunica che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto per i **liberi professionisti non pensionati né assicurati** presso altre forme previdenziali che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'art 53 co. 1, diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, un **aumento dell'aliquota contributiva** nella misura dello **0,26% (0,51% per il 2022 e il 2023)** ai fini di finanziare l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (c.d. *ISCRO*).

In base alle norma sopra richiamate, per i **liberi professionisti non pensionati né assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva per il 2021 **rimane invariata** nella misura del **25%**, oltre alla **maggiorazione dello 0,72%**; tuttavia, per effetto del citato aumento "ISCRO" pari allo 0,26%, l'aliquota complessiva aumenta al **25,98%**.

Per i **collaboratori e figure assimilate**, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335/1995, l'**aliquota contributiva** per l'anno 2021 è **invariata** rispetto al 2020 e **pari al 33%**.

A tale aliquota **si sommano le seguenti aliquote aggiuntive** in vigore, pari a:

- **0,50%** per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- **0,22%** ai sensi dell'articolo 7, D.M. 12 luglio 2007, e art. 1, c. 791, L. n. 296/2006

Inoltre, per i soli collaboratori, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministratori, sindaci e revisori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA si somma l'ulteriore aliquota pari a:

- **0,51%** ai sensi dell'articolo 7, L. n. 81/2017

Per i **collaboratori e assimilati** nonché per i **liberi professionisti già pensionati o assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva per il 2021 **rimane invariata** nella misura del **24%**.

Per i **collaboratori e assimilati non assicurati** presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota contributiva per il 2021 **rimane invariata** al **33,72%**

INFORMAZIONI FISCALI 11.2.2021

Infine, per i **collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto** (*non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica*), per i quali è riconosciuta l'indennità DIS-COLL, l'aliquota contributiva per il 2021 **rimane invariata** nella misura del **33%** oltre alla **maggiorazione dello 0,72%** e all'**aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**, per un'aliquota complessiva pari al **34,23%**.

Pertanto, dal 1° gennaio 2021 si applicano le seguenti aliquote contributive complessive ai compensi corrisposti ai soggetti tenuti all'iscrizione presso la gestione separata INPS:

Percipiente	Aliquota	Quota committente	Quota percipiente
Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto ( <i>non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica</i> )	34,23%	2/3	1/3
Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto ( <i>pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica</i> )	24,00%	2/3	1/3
Professionisti IVA iscritti alla gestione separata INPS ( <i>non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica</i> )	25,98% su reddito netto	Rivalsa 4% su compensi	Importo Residuo
Professionisti IVA iscritti alla gestione separata INPS ( <i>pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica</i> )	24,00% su reddito netto	Rivalsa 4% su compensi	Importo Residuo
Lavoratori autonomi occasionali	0%	0%	0%
Incaricati vendite a domicilio ( <i>non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica</i> )	33,72%	2/3	1/3
Incaricati vendite a domicilio ( <i>pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica</i> )	24,00%	2/3	1/3
Associati in partecipazione ( <i>non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica</i> )	33,72%	55%	45%
Associati in partecipazione ( <i>pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica</i> )	24,00%	55%	45%



## 2. Base contributiva

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, c. 29, L. 335/1995 **la base contributiva non coincide con i compensi lordi** ricevuti, bensì con il **reddito** determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'IRPEF. In particolare:

INFORMAZIONI FISCALI 11.2.2021

- a) per i *collaboratori coordinati e continuativi* ed i *lavoratori a progetto* la base contributiva coincide con il **reddito imponibile IRPEF** determinato ai sensi dell'art. 52, TUIR per effetto del combinato disposto degli artt. 1, D.M. 2.5.1996, n. 281, 34, c. 3, L. 21.11.2000, n. 342 (vedi *Informazioni fiscali 20.12.2000*);
- b) per gli *incaricati alle vendite a domicilio* di cui all'art. 19, D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 la base contributiva coincide con quella della ritenuta d'imposta prevista dall'art. 25-bis, 6° c., DPR 29.9.1973, n. 600 ai sensi dell'art. 2, D.M. 281/1996. Tale base imponibile corrisponde all'**ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 per cento** a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito ai sensi dell'art. 2, c. 12, L. 27.12.2002, n. 289 (vedi *Informazioni fiscali 28.1.2003*);
- c) per i medesimi *incaricati alle vendite a domicilio*, nonché per i soggetti esercenti attività di *lavoro autonomo occasionale*, la base contributiva è determinata tenendo conto della **franchigia di Euro 5.000** prevista dall'art. 44, D.L. 30.9.2003, n. 269 (vedi *Informazioni fiscali 30.12.2003*).

Come precisato dall'INPS con Circ. 7.2.2001, n. 32 la base di calcolo ai fini dei contributi previdenziali, determinata con i criteri fiscali, si intende comunque **al lordo dei contributi medesimi** a carico del percipiente, anche se deducibili ai fini IRPEF. ▲


**3. Massimale annuo**

Ai sensi dell'art. 2, comma 18, L. 335/1995 è previsto un **massimale annuo della base contributiva** e pensionabile, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale.


Con la circolare INPS 5 febbraio 2021, n. 12 sono stati comunicati il **massimale annuo della base contributiva**, nonché il **minimale per l'accredito contributivo** per il 2021, pari rispettivamente a **Euro 103.055,00** ed **Euro 15.953,00**, invariati rispetto al 2020. ▲

\* \* \*

Cordiali Saluti



Mario Difino



Francesco-Mattia Catti

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti sul sito Internet [www.pdatax.com](http://www.pdatax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale. Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.